

Bur n. 93 del 14/12/2010

Energia e industria

Deliberazioni della Giunta Regionale N. ■■■ del 23 novembre 2010

Metanodotto "Allacciamento stoccaggio EDISON GAS di Collalto TV DN 600 mm (24") P 75 bar" Intesa ai sensi del D.P.R. 08-06-2001, n. 327, art. 52 quinquies, comma 5.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intesa con lo Stato per la realizzazione del metanodotto di diametro nominale 600 mm e pressione max di 75 bar necessario per il collegamento dello stoccaggio naturale di Collalto alla rete nazionale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

La deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'art. 1 della legge 21-12-2001 n. 443 (cd. "Legge obiettivo") includendo nell'ambito delle infrastrutture strategiche nel settore del gas due opere:

- il potenziamento dello stoccaggio di gas metano di Collalto proposto dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A.;
- il metanodotto di collegamento dello stoccaggio alla rete nazionale dei gasdotti proposto da Snam Rete Gas S.p.A.

Per l'approvazione delle opere sono stati avviati presso il Ministro dello Sviluppo Economico due distinti procedimenti in capo a diverse unità operative.

A conclusione dell'istruttoria con esito favorevole, con Decreto Interministeriale del 16-10-2009 è stato approvato il potenziamento dello stoccaggio, autorizzando l'incremento della capacità di accumulo di metano e la realizzazione di una nuova centrale di trattamento e compressione del gas.

Il potenziamento del deposito rende necessario costruire un nuovo metanodotto dal momento che il gasdotto esistente, funzionale alla quantità di gas attualmente stoccato, non è in grado di immettere nella rete il gas con la portata stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG); l'esistente metanodotto non è più idoneo a causa della insufficiente sezione e della ridotta pressione di esercizio.

Il gasdotto deve infatti avere una portata massima che è fissata dall'AEEG in funzione della quantità di gas stoccato; il nuovo metanodotto è stato quindi progettato con un diametro nominale (DN) di 600 mm e per una pressione max di 75 bar, interrato ad una profondità non inferiore a 90 cm e consentirà ad Edison Stoccaggio di incrementare la flessibilità di utilizzo del serbatoio sotterraneo di Collalto consentendo di erogare prontamente il gas stoccato e far quindi fronte all'incremento della domanda di gas nei periodi di elevata richiesta della stagione invernale.

Il metanodotto di collegamento, della lunghezza di circa 15,2 Km, è inserito nella rete nazionale dei gasdotti e avrà origine dall'esistente metanodotto di importazione dalla Russia nel punto di connessione denominato "nodo San Polo di Piave" sito in comune di Vazzola e, attraversando il territorio dei comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave e S. Lucia di Piave, terminerà nella centrale di compressione di proprietà Edison Stoccaggio S.p.A. presso lo stoccaggio in profondità sito in comune di Susegana.

La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del gasdotto è stata presentata da Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello Sviluppo Economico, competente per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del D.P.R. 327/2001, in data 14-07-2006. L'opera viene autorizzata mediante un procedimento unificato svolto attraverso una conferenza di servizi che si conclude con un provvedimento finale unico comprensivo di tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti. L'articolo 52 quinquies, comma 5, dispone che "l'atto conclusivo del procedimento" ... "è adottato d'intesa con le Regioni interessate".

In seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 383 del 2005, è stato chiarito che l'individuazione e la localizzazione delle opere energetiche nazionali sono effettuate dallo Stato e dalla Regione interessata attraverso un meccanismo di raccordo tra le fasi di programmazione e di autorizzazione che è l'intesa con la Regione. Lo Stato può legittimamente "chiamare in sussidiarietà" funzioni amministrative relative a problemi energetici di livello nazionale, attribuendone la responsabilità ad organi statali, se rispetta determinate condizioni, in particolare se prevede "adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali". Lo strumento di cooperazione individuato è l'intesa tra lo Stato e la Regione che è definita "forte", dal momento che, se non si trova un accordo, nessuna autorizzazione può essere rilasciata dallo Stato.

In data 21-08-2006 il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il procedimento con comunicazione prot. n. [REDACTED].

Per l'approvazione del nuovo metanodotto si sono tenute presso il Ministero dello Sviluppo Economico tre conferenze di servizi rispettivamente il 26-03-2007, 24-07-2008 e 04-08-2009.

Alla conclusione della Conferenza di servizi decisoria del 04-08-2009 il metanodotto è stato approvato a maggioranza con il voto negativo del rappresentante del Comune di Susegana che in Conferenza rappresentava anche il Comune di S. Lucia di Piave.

Il Comune di Cimadolmo ha fatto pervenire il proprio parere favorevole (deliberazione n. [REDACTED] del 23-07-2009 agli atti della Conferenza), il Comune di Vazzola con nota prot. n. [REDACTED] del 27-07-2009 ha espresso il proprio nulla osta con alcune prescrizioni.

La Provincia di Treviso con nota prot. n. [REDACTED] del 21-07-2009 ha espresso parere favorevole per gli aspetti legati alle interferenze con la viabilità provinciale.

Per la Regione del Veneto: la Direzione Urbanistica ha espresso parere favorevole per gli aspetti paesaggistici con note prot. n. [REDACTED] del 24-07-2008 e prot. n. [REDACTED] del 28-07-2009; il Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti idraulici connessi all'attraversamento dei corsi d'acqua con nota prot. n. [REDACTED] del 27-07-2009.

Con nota prot. n. [REDACTED] del 06-08-2009 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato trasmesso alla Regione del Veneto il verbale della Conferenza decisoria nel quale il Presidente della Conferenza di Servizi "esprime la volontà positiva del Ministero dello Sviluppo Economico al raggiungimento dell'Intesa di cui all'art. 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i." e stabilisce che il "provvedimento di approvazione del progetto, di dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sarà rilasciato ad avvenuta acquisizione dell'intesa da parte della Giunta Regionale del Veneto".

La Giunta Regionale si esprime in merito all'intesa secondo quanto previsto dall'art. 2 *ter* della L.R. 13-04-2001, n. 11 introdotto dall'art. 1 della L.R. 13-03-2009, n. 5.

Con nota prot. n. [REDACTED] del 24.03.2010 l'Unità di Progetto Energia, struttura competente per l'istruttoria del provvedimento di intesa, ha chiesto chiarimenti sulla determinazione delle posizioni prevalenti delle Amministrazioni ai fini dell'approvazione dell'opera.

Con nota prot. n. █████ del 29-04-2010 della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico è stato precisato che "il responsabile del procedimento ha operato nel pieno rispetto delle norme procedurali regolanti la Conferenza dei Servizi (omissis) concludendola sulla base del prevalente parere positivo espresso dalla maggioranza degli Enti ed Amministrazioni interessati", con l'invito a trasmettere l'atto di intesa regionale.

Con nota prot. n. █████ del 22 settembre 2010 Snam Rete Gas S.p.A. ha confermato la disponibilità ad accogliere le richieste del Comune di Susegana (TV) proponendo quanto riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento del quale forma parte integrante.

A seguito della segnalazione pervenuta all'Unità di Progetto Energia in data 6 ottobre 2010, riguardante un esteso fenomeno franoso verificatosi nel mese di giugno dell'anno in corso nella zona collinare interessata dal progetto del metanodotto in argomento, la medesima Struttura, con nota prot. n. █████ del 7 ottobre 2010, ha chiesto a Snam Rete Gas S.p.A. di fornire precise indicazioni sull'evento segnalato; in particolare è stato chiesto se analoghi eventi possano essere causa di danni al metanodotto in questione e conseguentemente alla pubblica e privata incolumità.

La società Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. █████ del 25 ottobre 2010 ed allegata relazione tecnica, ha puntualizzato che: " Il fenomeno franoso (indicato come "Frana di Collalto") si è verificato ad una distanza considerevole (circa 400 metri) dal tracciato del metanodotto in oggetto; si esclude, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche delle aree coinvolte, qualsiasi tipo di interferenza del fenomeno accaduto con le aree che saranno interessate dalla posa del gasdotto. In particolare si escludono ripercussioni della "Frana di Collalto" sia durante l'esecuzione dei lavori di posa della condotta, sia nella successiva fase di esercizio e manutenzione".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici);

VISTA la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (1° Programma delle infrastrutture strategiche);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni (testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

VISTA la legge regionale 13 marzo 2009, n. 5 (conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie Locali in materia di autorizzazioni di gasdotti di interesse Regionale);

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. █████ del 21-08-2006 di avvio del procedimento;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. █████ del 06-08-2009 di trasmissione del verbale della Conferenza di servizi decisoria con la quale viene inoltre richiesto alla Regione di formalizzare il proprio atto di assenso;

VISTA la nota del MSE prot. n. █████ del 29-04-2010 di chiarimento sulla Conferenza di servizi;

VISTA la nota di Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. [REDACTED] del 22 settembre 2010 che conferma la disponibilità ad accogliere le richieste del Comune di Susegana (TV);

VISTA la nota della società Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. [REDACTED] del 25 ottobre 2010 in merito all'evento franoso verificatosi nel mese di giugno 2010 nell'area di progetto del metanodotto in argomento;]

delibera

1. di esprimere ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. l'intesa sulla costruzione del metanodotto denominato "Allacciamento stoccaggio Edison Gas di Collalto DN 600 mm (24") P 75 bar" secondo il progetto da ultimo approvato nella Conferenza di servizi decisoria del 04-08-2009, purché sia data attuazione a quanto riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

2. di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza.